Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

ALLEGATO V

"RIFERIMENTI DI PROGRAMMAZIONE"

1. PROGRAMMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI AGRICOLTORI

Il sottobiettivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della regione Emilia-Romagna2014-2020 complementare al Programma d'azione per le ZVN dai nitrati è individuato nella Focus area 4B)" Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi".

A sostegno delle iniziative di formazione, di informazione e consulenza rivolte agli addetti al settore agricolo, la Regione, in accordo con le parti sociali, ha attivato nell'ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, le seguenti misure:

- 1. M01 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- 2. M02 Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- 3. M04 Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- 4. M07 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- 5. M10 Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- 6. M11 Agricoltura biologica (art. 29)
- 7. M12 Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)
- 8. M13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Le misure attivate rispondono al fabbisogno F16 Miglioramento della qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti di origine agricola e zootecnica, e mirano al sostegno delle tecniche di produzione integrata e biologica, anche con approccio collettivo, alla realizzazione di infrastrutture ecologiche con la funzione di ridurre gli impatti sulla qualità delle acque dovuto all'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci.

L'approccio di intervento potrà essere singolo o in forma di co-operazione.

Oltre a quelle specifiche, in tutte le Misure sono previsti interventi di formazione e informazione e le iniziative Gruppi Operativi per l'Innovazione. Le misure oltre che a miglioramento della qualità delle acque, avranno effetti rilevanti sulla qualità dei suoli, sulla biodiversità e sulla mitigazione dei cambiamenti climatici riducendo le emissioni di GHG.

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue

La finalità e il contenuto del regolamento

Il regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue contiene un complesso di disposizioni relative ai principi e ai criteri da osservare per l'utilizzazione agronomica, nonchè la regolamentazione di tutti gli aspetti operativi e tecnici correlati. Non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il regolamento è composto di 58 articoli, suddivisi in quattro Titoli.

A livello nazionale la Direttiva nitrati 91/676/CEE del Consiglio europeo è stata recepita con d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, successivamente abrogato e sostituito dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*". L'articolo 112 del d.lgs. 152/2006 demanda alle Regioni la definizione dei Programmi d'Azione Nitrati, nonché della disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

L'art. 52 del Decreto legge n. 83 del 2012 (*Misure urgenti per la crescita del Paese*) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, inoltre rinvia ad un Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la disciplina della produzione, le caratteristiche di qualità e l'utilizzazione agronomica del digestato.

La Legge Regionale 6 marzo 2007 n. 4 al Capo III prevede che le disposizioni inerenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari siano emanate con regolamento della Giunta regionale. Questo, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4/07 deve contenere:

- a) il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui all'Allegato 7/A IV della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici;
- b) i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;
- c) la disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;
- d) la disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di utilizzazione, nonché dei casi di esonero della comunicazione;
- e) i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori;

f) le disposizioni transitorie che consentono per le attività di utilizzazione esistenti il proseguimento di dette attività nonché il termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2016 ha introdotto i criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, abrogando il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 aprile 2006, e demandando alle Regioni l'adozione della relativa disciplina sull'utilizzazione agronomica o l'aggiornamento della disciplina esistente, nel rispetto dei criteri e norme tecniche generali in esso stabiliti.

TITOLO I - NORME GENERALI

L'articolo 1 "Ambito di applicazione e finalità" contiene i riferimenti alla base giuridica del regolamento ed illustra gli oggetti del medesimo, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 2 contiene le definizioni aggiornate e integrate alla luce del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 febbraio 2016, senza comportare oneri a carico di bilancio regionale.

L'articolo 3 "Digestato destinato all'utilizzazione agronomica" precisa a quali condizioni il digestato derivante da impianti di digestione anaerobica aziendali o interaziendali possa essere considerato un sottoprodotto per l'utilizzazione agronomica, senza comportare oneri a carico di bilancio regionale.

TITOLO II - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI EFFLUENTI D'ALLEVAMENTO E FERTILIZZANTI AZOTATI

L'articolo 4 "Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e di fertilizzanti azotati in relazione alla vulnerabilità ai nitrati di origine agricola" precisa che l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e/o di altri fertilizzanti azotati è disciplinata:

- a) dalle norme del Capo I per ciò che concerne le zone vulnerabili ai nitrati e assimilate, come individuate dalla cartografia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). L'insieme delle disposizioni di questo Capo costituisce il Programma d'Azione Nitrati ai sensi della direttiva 91/676/CEE;
- b) dalle norme del Capo II per le zone non vulnerabili ai nitrati, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

CAPO I - PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

L'articolo 5 "Superfici vietate all'utilizzazione agronomica" specifica i casi in cui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di fertilizzanti azotati è vietata, in relazione alla tipologia

di superficie, alle colture ed ai corsi d'acqua superficiali. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 6 "Limiti all'utilizzazione agronomica per superfici in pendenza" disciplina i limiti all'utilizzazione per superfici in pendenza, esplicitando che l'applicazione a fini di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, di digestato, di altri fertilizzanti azotati e di biomasse vegetali è vietata nel caso di rischio significativo di perdite di nutrienti da dilavamento e percolazione. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 "Criteri di gestione nelle aree di divieto o con limiti di utilizzazione" regolamenta i criteri di gestione nelle aree in cui è vietata l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati, in relazione ai corsi d'acqua superficiali, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 8 "Trattamenti e stoccaggio. Criteri generali" è dedicato ai trattamenti degli effluenti di allevamento, alla digestione anaerobica e alle modalità di stoccaggio, i quali sono finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti e del digestato, rendendoli disponibili nelle condizioni e nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 9 "Stoccaggio dei letami e del digestato palabile" definisce la capacità minima che devono avere i contenitori per lo stoccaggio. In particolare gli allevamenti devono avere una capacità minima di stoccaggio per i materiali palabili, pari al volume prodotto in 90 giorni, calcolato sulla consistenza dell'allevamento; gli impianti di digestione anaerobica pari almeno al volume di digestato palabile prodotto nello stesso periodo. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 10 "Accumulo temporaneo del letame e altri materiali palabili" contiene la disciplina dell'accumulo temporaneo dei materiali consentiti, rinviando all'Allegato III per le modalità operative, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 11 "Divieto di accumulo" specifica i casi in cui l'accumulo non è ammesso, in considerazione della presenza di derivazioni d'acqua destinata al consumo umano, di corsi d'acqua superficiali, di edifici ad uso abitativo o produttivo di terzi o di strade statali, provinciali, comunali, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 12 "Stoccaggio dei liquami e del digestato non palabile" disciplina le modalità di stoccaggio dei liquami e del digestato non palabile e definisce la capacità minima che devono avere i contenitori per lo stoccaggio. Viene precisato che la costruzione/gestione dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati deve essere conforme ai criteri stabiliti all'Allegato III (Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici e materiali assimilati). L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 13 "Divieti di localizzazione dei contenitori per lo stoccaggio" contiene i divieti di localizzazione dei contenitori per lo stoccaggio dei letami, dei liquami, del digestato e degli altri fertilizzanti azotati, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 14 "*Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica*" contiene norme concernenti il trasporto degli effluenti di allevamento e del digestato finalizzato all'utilizzazione agronomica, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 15 disciplina i criteri di utilizzazione agronomica disponendo che un'efficace e razionale fertilizzazione effettuata con effluenti di allevamento, digestato ed altri fertilizzanti azotati comporta la definizione preventiva degli apporti per coltura, l'attuazione progressiva del Piano di Utilizzazione Agronomica nei terreni aziendali e la registrazione delle utilizzazioni effettive per coltura e appezzamenti. Il presente articolo prevede che l'apporto di azoto al campo di origine zootecnica, non sia superiore a 170 kg per ettaro e per anno, come stabilito nella Direttiva 91/676/CE e prevede il rispetto dei limiti di Massima Applicazione Standard (MAS), al fine di garantire l'equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti. Esso inoltre definisce le aziende tenute all'elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica annuale (PUA). L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 16 "Variazioni degli standard e delle condizioni specifiche per le ZVN" specifica i casi e le procedure in cui la Regione, per motivate ragioni di tutela ambientale, può prevedere variazioni agli standard e condizioni specifiche per le Zone Vulnerabili da Nitrati, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 17 è dedicato all'individuazione e alla disciplina dei periodi di divieto di utilizzazione degli effluenti di allevamento, del digestato, dei fertilizzanti azotati e dei correttivi da materiali biologici nella stagione autunno-invernale, al fine di evitare i rilasci di azoto nelle acque superficiali e sotterranee. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 18 "Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento, del digestato e di altri fertilizzanti azotati" detta la disciplina relativa alle modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati, finalizzata al contenimento dei rilasci di azoto dal suolo alle acque e alla riduzione delle emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale e di odori molesti, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 19 "*Utilizzazione di fertilizzanti azotati nelle aziende senza allevamento*" disciplina i casi di utilizzazione di fertilizzanti azotati nelle aziende senza allevamento e che non impiegano effluenti zootecnici, le quali devono utilizzare i fertilizzanti in questione rispettando i limiti di Massima Applicazione Standard (MAS) di azoto efficiente per coltura. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 20 "Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti" prevede che le imprese che utilizzano effluenti di allevamento, altri fertilizzanti azotati, correttivi da materiali biologici, compost, registrino le singole distribuzioni in un apposito registro delle fertilizzazioni, in cui dovrà essere riportata una serie di dati. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 21 "Disposizioni relative all'irrigazione" detta prescrizioni relative alle attività di irrigazione, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 22 reca disposizioni relative all'utilizzazione congiunta nello stesso terreno e nello stesso anno solare e non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 23 "Comunicazione" è dedicato alla comunicazione che il titolare dell'impresa che produce e/o utilizza in zone vulnerabili ai nitrati effluenti di allevamento o digestato, deve fornire all'ente competente, almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 24 "Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e di digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica" disciplina i casi e le modalità con cui il titolare dell'impresa agricola o dell'impianto di digestione anaerobica può cedere rispettivamente gli effluenti o il digestato ad un soggetto terzo, detentore, formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale per l'espletamento dell'utilizzazione agronomica. In caso di terreni ottenuti in disponibilità per l'utilizzazione agronomica, l'impresa è responsabile, con riferimento a tali terreni, della corretta attuazione delle fasi di utilizzazione agronomica e dei relativi adempimenti ad esse correlati. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 25 elenca, per voci aggregate, le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione all'ente competente, da parte delle imprese che producono/detengono azoto da effluenti di allevamento o da digestato, senza comportare oneri a carico del bilancio.

L'articolo 26 "Allevamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)" specifica che il titolare di allevamenti di suini e avicoli, soggetti ad AIA, deve elaborare i Piani di Utilizzazione Agronomica annuali e comunicare all'autorità competente, con le modalità di cui all'art. 23, i dati e le informazioni standard richieste. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 27 prevede che la Regione, sulla base di un programma di monitoraggio, effettui i controlli in stazioni di campionamento delle acque superficiali e sotterranee ritenute rappresentative e stabilisce in percentuale il numero di controlli diretti e di controlli cartolari, da effettuare presso le aziende agro-zootecniche. Nell'Allegato II sono riportati i limiti di accettabilità delle concentrazioni di tali sostanze nel suolo; per i terreni in cui venga riscontrato un superamento contestuale dei suddetti limiti, è prevista l'esclusione dall'utilizzazione degli effluenti di allevamento e del digestato, con l'obbligo di coltivare fino al rientro dei valori al del fosforo al di sotto delle soglie. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 28 "Programma di verifica dell'efficacia del programma d'azione" indica i criteri generali considerati utili ai fini della valutazione dell'efficacia del Programma d'Azione, senza comportare oneri a carico del bilancio.

CAPO II - DISCIPLINA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE NON VULNERABILI DA NITRATI

L'articolo 29 "Ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni sull'utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili dai nitrati" specifica che le disposizioni di cui al Capo II concernono la disciplina per l'utilizzazione agronomica in zone non vulnerabili da nitrati, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 30 "Superfici vietate all'utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili dai nitrati" specifica i casi in cui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di fertilizzanti azotati è vietata, in relazione alla tipologia di superficie, alle colture ed ai corsi d'acqua superficiali, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 31 "Limiti all'utilizzazione per superfici in pendenza nelle zone non vulnerabili da nitrati" analogo all'articolo 6, ma riguardante le Zone non vulnerabili ai nitrati, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 32 "Criteri di gestione nelle aree di divieto o con limiti di utilizzazione relativamente alle zone non vulnerabili da nitrati" analogo all'articolo 7, ma riguardante le Zone non vulnerabili ai nitrati, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 33 "Stoccaggio degli effluenti di allevamento e del digestato" disciplina le modalità di stoccaggio degli effluenti di allevamento e del digestato e definisce la capacità minima che devono avere i contenitori per lo stoccaggio, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 34 "Accumulo temporaneo del letame e altri materiali palabili nelle zone non vulnerabili da nitrati" analogo all'articolo 10, ma riguardante le Zone non vulnerabili ai nitrati, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 35 "Divieti di localizzazione di contenitori per lo stoccaggio nelle zone non vulnerabili da nitrati" analogo all'articolo 13, ma riguardante le Zone non vulnerabili ai nitrati, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 36 "*Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica relativamente alle zone non vulnerabili da nitrati*" analogo all'articolo 14, ma riguardante le Zone non vulnerabili ai nitrati, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 37 "Criteri di utilizzazione agronomica e modalità di distribuzione" disciplina i criteri per una efficace e razionale fertilizzazione effettuata con effluenti di allevamento, digestato ed altri fertilizzanti azotati. Il presente articolo prevede il rispetto dei limiti di Massima Applicazione

Standard (MAS), al fine di garantire l'equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti. Esso inoltre definisce le aziende tenute all'elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica annuale (PUA). E' previsto, inoltre, un limite di 340 kg per ettaro e per anno per l'apporto di azoto al campo di origine zootecnica; le imprese che intendono superare questo limite devono tenere un registro di tutte le fertilizzazioni e dimostrare, sulla base di un PUA, il rispetto del fabbisogno di azoto delle colture, come previsto all'art. 14 del d.M. del 25 febbraio 2016. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 38 disciplina i periodi di divieto della distribuzione nelle zone non vulnerabili da nitrati nelle Zone non vulnerabili ai nitrati, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 39 contiene la disciplina sugli obblighi di registrazione delle fertilizzazioni nelle Zone non vulnerabili ai nitrati, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 40 "Comunicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati" analogo all'articolo 23, ma riguarda le Zone non vulnerabili ai nitrati. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 41 "Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e del digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili da nitrati" analogo all'articolo 24, ma riguarda le Zone non vulnerabili ai nitrati. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 42 contiene le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione nelle Zone non vulnerabili ai nitrati, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 43 "Altre disposizioni" rimanda agli articoli del capo I sulle zone vulnerabili ai nitrati senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO-ALIMENTARI

L'articolo 44 "Ambito di applicazione delle norme sull'utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" definisce le caratteristiche delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari che possono essere destinate all'utilizzazione agronomica.

Vengono anche individuati i requisiti delle acque reflue ritenute non rilevanti dal punto di vista ambientale, in considerazione del basso contenuto di azoto, e dei volumi ridotti. Per questa tipologia di acque reflue sono previste modalità di stoccaggio e di comunicazione semplificate, come stabilito all'art. 15 del d.M del 25 febbraio 2016. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 45 "Esclusioni" specifica le tipologie di acque reflue che non sono ritenute idonee all'utilizzazione agronomica, in quanto possono contenere sostanze che mettono a rischio la tutela dei corpi idrici, senza comportare oneri a carico del bilancio.

L'articolo 46 specifica i casi in cui l'utilizzazione agronomica delle acque reflue è vietata, in relazione alla tipologia di superficie o alla presenza di corsi d'acqua superficiali, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 47 "*Limiti all'utilizzazione*" disciplina l'utilizzazione delle acque reflue su terreni in pendenza, esplicitando i casi in cui l'applicazione a fini di utilizzazione agronomica di queste acque è vietata con riferimento alle pendenze, alle colture, alle distanze da centri abitati e strade. Non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 48 individua e disciplina i periodi di divieto di utilizzazione, al fine di evitare i rilasci di azoto nelle acque superficiali e sotterranee, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 49 "Stoccaggio delle acque reflue" disciplina le modalità di stoccaggio delle acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica e definisce la capacità minima che devono avere i contenitori per lo stoccaggio, senza comportare oneri a carico del bilancio.

Al fine di massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, l' articolo 50 fornisce i riferimenti in merito ai volumi, ai tempi di esecuzione degli interventi di irrigazione e alle tecniche di distribuzione delle acque reflue, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 51 "*Trattamenti fitosanitari consentiti*" stabilisce i trattamenti fitosanitari ammessi, per quanto riguarda l'utilizzo delle acque reflue di cantina destinate a veicolare i prodotti fitosanitari, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 52 "*Trasporto delle acque reflue finalizzato all'utilizzazione agronomica*" contiene norme concernenti il trasporto delle acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica, rinviando all'articolo 14, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 53 prevede che le imprese che utilizzano acque reflue sono tenute a registrare le singole distribuzioni ed una serie di altri dati ad esse relativi, senza comportare oneri a carico del bilancio.

L'articolo 54 "Comunicazione in materia di acque reflue" è dedicato alla comunicazione che il titolare dell'impresa che produce e/o utilizza acque reflue, deve fornire all'ente competente, entro trenta giorni dall'avvio delle attività, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 55 specifica le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione da parte delle imprese che producono acque reflue, prendendo in considerazione anche il caso di cessione

delle acque reflue da parte dell'azienda agricola produttrice, senza comportare oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 56 "Aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale" contiene le disposizioni che si applicano alle aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale, in particolare per quanto riguarda le modalità di stoccaggio e la comunicazione all'ente competente. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

L'articolo 57 "*Norme finali e transitorie*" abroga il regolamento regionale n. 1/2016. Viene precisato che ai manufatti costruiti o ristrutturati prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni in materia. Si stabilisce anche che i provvedimenti di comunicazione e ai Piani di Utilizzazione Agronomica attivi al momento di entrata in vigore del presente regolamento restano validi sino alla loro scadenza, fermi restando gli eventuali obblighi di integrazione al fine di adeguamento alle disposizioni del regolamento.

Infine il presente articolo detta le condizioni alle quali possono essere ammesse attività di studio e sperimentazione applicata per lo sviluppo di buone pratiche agricole attinenti i diversi aspetti dell'utilizzazione agronomica, sempre nel rispetto della disciplina del d.M. 25 febbraio 2016 e ambientale di riferimento. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio.

L'articolo 58 "*Entrata in vigore*" prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'articolo non comporta oneri a carico del bilancio.

ALLEGATI

ALLEGATO I "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e digestato"

ALLEGATO II "Utilizzazione agronomica: criteri generali"

ALLEGATO III "Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, del digestato e di biomasse vegetali destinate all'utilizzo agronomico" "Il trattamento aziendale e consortile degli effluenti d'allevamento e modalità di trattamento del digestato"

ALLEGATO IV "Modulistica"

ALLEGATO V "Riferimenti di programmazione"

Gli allegati non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che il regolamento proposto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Relazione illustrativa del regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue

INQUADRAMENTO NORMATIVO

La direttiva 91/676/CEE del Consiglio europeo, meglio nota come "Direttiva nitrati", relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, obbliga gli Stati membri dell'Unione Europea a:

- 1. individuare, sulla base della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e del grado di trofia delle acque marine costiere e di transizione, gli ambiti territoriali denominati "Zone Vulnerabili" in cui le attività agricole, in particolare la zootecnia, possono generare o generano nitrati in grado di vulnerare le acque;
- 2. adottare misure obbligatorie (Programmi d'Azione) nelle Zone Vulnerabili al fine di limitare l'inquinamento da nitrati. Tra le suddette misure si evidenziano:
 - a. la capacità minime di stoccaggio;
 - b. i periodi di divieto dell'utilizzo dei fertilizzanti;
 - c. l'equilibrio tra fabbisogni delle colture e apporti di azoto.

Le misure devono comunque assicurare che nelle Zone Vulnerabili non vengano apportate quantità superiori a 170 kg N/ha per anno di origine zootecnica;

- 3. aggiornare almeno ogni 4 anni, in considerazione dello stato delle acque, i Programmi di azione;
- 4. applicare nelle restanti zone del territorio (Zone Ordinarie) buone pratiche agricole, atte a prevenire la contaminazione delle acque;
- 5. prevedere misure di accompagnamento, nell'ambito dei programmi relativi al territorio rurale (PSR), iniziative in materia di formazione ed informazione destinate agli operatori agricoli.

Ai sensi della direttiva 91/676/CEE, i Programmi d'Azione Nitrati devono essere riesaminati ed aggiornati ogni 4 anni.

A livello nazionale la Direttiva nitrati è stata recepita con d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, successivamente abrogato e sostituito dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale". L'articolo 112 del d.lgs. 152/2006 demanda alle Regioni la definizione dei Programmi d'Azione Nitrati, nonché della disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di aziende agricole e piccole aziende agroalimentari, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

L'art. 52 del Decreto legge n. 83 del 2012 (*Misure urgenti per la crescita del Paese*) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, inoltre rinvia ad un Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per la disciplina della produzione, le caratteristiche di qualità e l'utilizzazione agronomica del digestato.

La Legge Regionale 6 marzo 2007 n. 4 al Capo III prevede che le disposizioni inerenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari siano emanate con regolamento della Giunta regionale. Questo, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4/07 deve contenere:

- a) il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) in coerenza con le misure e le indicazioni di cui all'Allegato 7/A IV della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 con particolare riferimento alle norme, alle prescrizioni, ai divieti inerenti lo stoccaggio e l'utilizzo degli effluenti di allevamento, dei concimi e dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici;
- b) i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di utilizzazione agronomica;
- c) la disciplina, le norme tecniche, le prescrizioni e i divieti nelle zone non vulnerabili e le relative pratiche agricole obbligatorie;
- d) la disciplina, i contenuti della comunicazione alla Provincia e della documentazione da conservare presso l'azienda che effettua l'utilizzazione agronomica, in particolare dei registri di utilizzazione, nonché dei casi di esonero della comunicazione;
- e) i controlli delle attività di utilizzazione, il programma di verifica dell'efficacia del Programma d'azione delle ZVN e il Programma di informazione e formazione professionale degli agricoltori;
- f) le disposizioni transitorie che consentono per le attività di utilizzazione esistenti il proseguimento di dette attività nonché il termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 febbraio 2016 ha introdotto i criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato, abrogando il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 7 aprile 2006, e demandando alle Regioni l'adozione della relativa disciplina sull'utilizzazione agronomica o l'aggiornamento della disciplina esistente, nel rispetto dei criteri e norme tecniche generali in esso stabiliti.

OBIETTIVI

L'aggiornamento del Regolamento regionale n. 1 del 4 gennaio 2016 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari", in cui è inserito l'attuale Programma d'Azione Nitrati della Regione Emilia-Romagna, si è reso pertanto necessario con l'entrata in vigore del Decreto 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato". Questo decreto ha sostituito il precedente del 7 aprile 2006, riferimento normativo per il Regolamento regionale n. 1/2016.

Nello specifico il Decreto del 25 febbraio 2016 ha aggiornato la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, già contenuta nel precedente decreto, e ha introdotto una disciplina

di riferimento sulla produzione, le caratteristiche di qualità e per l'utilizzazione agronomica del digestato.

Gli obiettivi del regolamento proposto sono:

- a) aggiornare sia il Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, che le disposizioni per le Zone non Vulnerabili ai Nitrati, relativamente all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari.
- b) recepire la disciplina sull'utilizzazione agronomica del digestato, distinguendo due tipologie di digestato, agrozootecnico e agroindustriale, in base ai materiali e alle sostanze in entrata all'impianto di digestione anaerobica e definendone le condizioni e le modalità per l'utilizzazione agronomica;
- c) specificare in ordine al rinnovo o modifiche della comunicazione la disciplina applicabile in particolare quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- d) introdurre elementi di semplificazione per la presentazione della comunicazione anche con casi di esonero in presenza di dati già disponibili nell'anagrafe delle aziende agricole.

ILLUSTRAZIONE DEI SINGOLI ARTICOLI

Il regolamento è composto di 58 articoli, suddivisi in quattro Titoli:

TITOLO I - NORME GENERALI

L'articolo 1 "Ambito di applicazione e finalità" contiene i riferimenti alla base giuridica del regolamento ed illustra gli oggetti del medesimo, e cioè:

- a) la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari e del digestato;
- b) i criteri tecnici per l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti ai sensi del d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), con un titolo in azoto superiore all'1% ed inclusi negli allegati 1 "Concimi" e 2 "Ammendanti" dello stesso decreto legislativo, e dei correttivi da materiali biologici inclusi nell'Allegato 3;
- c) i contenuti della comunicazione cui è soggetta l'attività di utilizzazione agronomica.

E' stata inoltre meglio precisata la definizione, da parte del regolamento, dei criteri per l'utilizzazione agronomica delle biomasse vegetali, come nello stesso definite, in considerazione del contenuto di azoto che apportano al campo su terreni arativi come ammendanti.

L'articolo 2 "Definizioni" contiene le definizioni aggiornate e integrate alla luce del Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 25 febbraio 2016.

L'articolo 3 "Digestato destinato all'utilizzazione agronomica" precisa a quali condizioni il digestato derivante da impianti di digestione anaerobica aziendali o interaziendali possa essere considerato un sottoprodotto per l'utilizzazione agronomica.

TITOLO II - UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DI EFFLUENTI D'ALLEVAMENTO E FERTILIZZANTI AZOTATI

L'articolo 4 "Utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e di fertilizzanti azotati in relazione alla vulnerabilità ai nitrati di origine agricola" precisa che l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e/o di altri fertilizzanti azotati è disciplinata:

- a) dalle norme del Capo I per ciò che concerne le zone vulnerabili ai nitrati e assimilate, come individuate dalla cartografia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). L'insieme delle disposizioni di questo Capo costituisce il Programma d'Azione Nitrati ai sensi della direttiva 91/676/CEE;
- b) dalle norme del Capo II per le zone non vulnerabili ai nitrati.

CAPO I - PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

L'articolo 5 "Superfici vietate all'utilizzazione agronomica" specifica i casi in cui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di fertilizzanti azotati è vietata, in relazione alla tipologia di superficie, alle colture ed ai corsi d'acqua superficiali.

L'articolo 6 "Limiti all'utilizzazione agronomica per superfici in pendenza" disciplina i limiti all'utilizzazione per superfici in pendenza, esplicitando che l'applicazione a fini di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, di digestato, di altri fertilizzanti azotati e di biomasse vegetali è vietata nel caso di rischio significativo di perdite di nutrienti da dilavamento e percolazione.

L'articolo 7 "Criteri di gestione nelle aree di divieto o con limiti di utilizzazione" regolamenta i criteri di gestione nelle aree in cui è vietata l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati, in relazione ai corsi d'acqua superficiali.

L'articolo 8 "Trattamenti e stoccaggio. Criteri generali" è dedicato ai trattamenti degli effluenti di allevamento, alla digestione anaerobica e alle modalità di stoccaggio, i quali sono finalizzati a garantire il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie, la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti e del digestato, rendendoli disponibili nelle condizioni e nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico.

L'articolo 9 "Stoccaggio dei letami e del digestato palabile" definisce la capacità minima che devono avere i contenitori per lo stoccaggio. In particolare gli allevamenti devono avere una capacità minima di stoccaggio per i materiali palabili, pari al volume prodotto in 90 giorni, calcolato sulla consistenza dell'allevamento; gli impianti di digestione anaerobica pari almeno al volume di digestato palabile prodotto nello stesso periodo.

L'articolo 10 "Accumulo temporaneo del letame e altri materiali palabili" contiene la disciplina dell'accumulo temporaneo dei materiali consentiti, ammesso ai fini di utilizzazione agronomica, solo sui terreni utilizzati per lo spandimento e per tempi limitati. Viene precisato che l'accumulo

non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria e che occorre impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo secondo le modalità operative definite nell'Allegato III.

Rispetto al regolamento regionale n.1/2016 è stato previsto che la copertura del cumulo possa essere realizzata, oltre che con telo impermeabile, anche con altro materiale che garantisca l'impermeabilizzazione del cumulo e tale da impedire emissioni odorigene e produzione di percolati, le cui specifiche tecniche in merito sono riportate in Allegato III.

L'articolo 11 "Divieto di accumulo" specifica i casi in cui l'accumulo non è ammesso, in considerazione della presenza di derivazioni d'acqua destinata al consumo umano, di corsi d'acqua superficiali, di edifici ad uso abitativo o produttivo di terzi o di strade statali, provinciali, comunali.

L'articolo 12 "Stoccaggio dei liquami e del digestato non palabile" disciplina le modalità di stoccaggio dei liquami e del digestato non palabile e definisce la capacità minima che devono avere i contenitori per lo stoccaggio. In particolare la capacità minima di stoccaggio dei liquami deve essere determinata in considerazione del volume di liquame prodotto almeno in 180 giorni (120 nei casi specifici indicati), calcolato con riferimento alla consistenza dell'allevamento; la capacità minima di stoccaggio del digestato non palabile deve essere almeno pari al volume prodotto nello stesso periodo. Viene precisato che la costruzione/gestione dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati deve essere conforme ai criteri stabiliti all'Allegato III (Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio dei liquami zootecnici e materiali assimilati).

Rispetto al regolamento regionale n.1/2016 è stato previsto che la capacità di stoccaggio dei contenitori dei liquami e del digestato non palabile debba essere garantita al netto dello spazio occupato dai sedimenti; le disposizioni sulle capacità minime di stoccaggio sono estese anche agli allevamenti che producono meno di 1000 kg di azoto all'anno.

L'articolo 13 "Divieti di localizzazione dei contenitori per lo stoccaggio" contiene i divieti di localizzazione dei contenitori per lo stoccaggio dei letami, dei liquami, del digestato e degli altri fertilizzanti azotati, in considerazione della presenza di derivazioni d'acqua destinata al consumo umano e di corsi d'acqua superficiali. È stato introdotto il divieto di localizzazione di nuovi contenitori di stoccaggio nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle Autorità competenti sulla base della normativa vigente.

L'articolo 14 "Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica" contiene norme concernenti il trasporto degli effluenti di allevamento e del digestato finalizzato all'utilizzazione agronomica. In particolare, al trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica non si applicano le disposizioni di cui alla Parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006 e di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 (recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano) nei casi indicati.

Rispetto al regolamento regionale n.1/2016 sono stati ridefiniti i contenuti informativi del documento di trasporto, così come previsto dal d.M. 25 febbraio 2016 ed è stata introdotta una semplificazione per il trasporto degli effluenti di allevamento e del digestato tramite la rete viaria

pubblica principale effettuato verso terreni o contenitori di stoccaggio in uso alla stessa impresa da cui origina il materiale trasportato, con mezzi immatricolati come agricoli, in applicazione dell'art. 6 dello stesso decreto.

L'articolo 15 "Criteri per l'utilizzazione agronomica" disciplina i criteri di utilizzazione agronomica disponendo che un'efficace e razionale fertilizzazione effettuata con effluenti di allevamento, digestato ed altri fertilizzanti azotati comporta la definizione preventiva degli apporti per coltura, l'attuazione progressiva del Piano di Utilizzazione Agronomica nei terreni aziendali e la registrazione delle utilizzazioni effettive per coltura e appezzamenti.

Il presente articolo prevede che l'apporto di azoto al campo di origine zootecnica, non sia superiore a 170 kg per ettaro e per anno, come stabilito nella Direttiva 91/676/CE e prevede il rispetto dei limiti di Massima Applicazione Standard (MAS), al fine di garantire l'equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti. Esso inoltre definisce le aziende tenute all'elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica annuale (PUA).

E' stata prevista la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica, da parte di tutte le imprese soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 e degli allevamenti bovini con più di 500 UBA, che non effettuano la cessione totale a terzi, come stabilito all'art. 5 del Decreto del 25 febbraio 2016.

L'articolo 16 "Variazioni degli standard e delle condizioni specifiche per le ZVN" specifica i casi e le procedure in cui la Regione, per motivate ragioni di tutela ambientale, può prevedere variazioni agli standard e condizioni specifiche per le Zone Vulnerabili da Nitrati.

L'articolo 17 "Periodi di divieto della distribuzione" è dedicato all'individuazione e alla disciplina dei periodi di divieto di utilizzazione degli effluenti di allevamento, del digestato, dei fertilizzanti azotati e dei correttivi da materiali biologici nella stagione autunno-invernale, al fine di evitare i rilasci di azoto nelle acque superficiali e sotterranee. In particolare questo articolo regola il divieto di utilizzazione agronomica nel periodo dal 1 novembre fino al 28 febbraio. Rispetto al regolamento regionale n.1/2016, con riferimento al periodo di divieto di 90 giorni per alcuni materiali, si prevede che sessantadue giorni siano continuativi, dal 1 dicembre al 31 gennaio, e i restanti ventotto siano definiti in funzione dell'andamento meteorologico, nei mesi di novembre e/o di febbraio. A tale scopo saranno predisposti dalla Regione appositi bollettini agrometeorologici con le indicazioni sui possibili periodi di spandimento.

L'articolo 18 "Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento, del digestato e di altri fertilizzanti azotati" detta la disciplina relativa alle modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati, finalizzata al contenimento dei rilasci di azoto dal suolo alle acque e alla riduzione delle emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale e di odori molesti.

L'articolo 19 "Utilizzazione di fertilizzanti azotati nelle aziende senza allevamento" disciplina i casi di utilizzazione di fertilizzanti azotati nelle aziende senza allevamento e che non impiegano

effluenti zootecnici, le quali devono utilizzare i fertilizzanti in questione rispettando i limiti di Massima Applicazione Standard (MAS) di azoto efficiente per coltura.

L'articolo 20 "Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti" prevede che le imprese che utilizzano effluenti di allevamento, altri fertilizzanti azotati, correttivi da materiali biologici, compost, registrino le singole distribuzioni in un apposito registro delle fertilizzazioni, in cui dovrà essere riportata una serie di dati.

L'articolo 21 "Disposizioni relative all'irrigazione" detta prescrizioni relative alle attività di irrigazione.

L'articolo 22 reca disposizioni relative all'utilizzazione congiunta nello stesso terreno e nello stesso anno solare. Rispetto al regolamento regionale n.1/2016 è stato introdotto il divieto di utilizzazione congiunta nello stesso terreno e nello stesso anno solare, degli effluenti di allevamento e digestato, con acque di vegetazione dei frantoi oleari, fanghi di depurazione, nonché correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici.

L'articolo 23 "Comunicazione" è dedicato alla comunicazione che il titolare dell'impresa che produce e/o utilizza in zone vulnerabili ai nitrati effluenti di allevamento o digestato, deve fornire all'ente competente, almeno trenta giorni prima dell'avvio delle attività.

Sono stati esplicitati i vari obblighi in ordine al rinnovo o alle modifiche della comunicazione in particolare quando inserita nel procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

L'articolo 24 "Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e di digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica" disciplina i casi e le modalità con cui il titolare dell'impresa agricola o dell'impianto di digestione anaerobica può cedere rispettivamente gli effluenti o il digestato ad un soggetto terzo, detentore, formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale per l'espletamento dell'utilizzazione agronomica. In caso di terreni ottenuti in disponibilità per l'utilizzazione agronomica, l'impresa è responsabile, con riferimento a tali terreni, della corretta attuazione delle fasi di utilizzazione agronomica e dei relativi adempimenti ad esse correlati.

L'articolo 25 "Contenuti della comunicazione" elenca per voci aggregate le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione all'ente competente, da parte delle imprese che producono/detengono azoto da effluenti di allevamento o da digestato.

L'articolo 26 "Allevamenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA)" specifica che il titolare di allevamenti di suini e avicoli, soggetti ad AIA, deve elaborare i Piani di Utilizzazione Agronomica annuali e comunicare all'autorità competente, con le modalità di cui all'art. 23, i dati e le informazioni standard richieste.

L'articolo 27 "Linee guida per il controllo delle aziende e flusso informativo" prevede che la Regione, sulla base di un programma di monitoraggio, effettui i controlli in stazioni di

campionamento delle acque superficiali e sotterranee ritenute rappresentative e stabilisce in percentuale il numero di controlli diretti e di controlli cartolari, da effettuare presso le aziende agrozootecniche.

Rispetto al regolamento regionale n.1/2016 prevede che sui suoli interessati dallo spandimento degli effluenti vengano svolte determinazioni analitiche ai fini della determinazione della concentrazione di rame e zinco, in forma totale, di fosforo in forma assimilabile e del ESP (Exchange Sodium Percent). Nell'Allegato II sono riportati i limiti di accettabilità delle concentrazioni di tali sostanze nel suolo; per i terreni in cui venga riscontrato un superamento contestuale dei suddetti limiti, è prevista l'esclusione dall'utilizzazione degli effluenti di allevamento e del digestato, con l'obbligo di coltivare fino al rientro dei valori al del fosforo al di sotto delle soglie.

L'articolo 28 "Programma di verifica dell'efficacia del programma d'azione" indica i criteri generali considerati utili ai fini della valutazione dell'efficacia del Programma d'Azione, prevedendo anche che il programma di verifica si coordini con gli strumenti di valutazione degli effetti della pianificazione relativa alla tutela delle acque e del Programma regionale di sviluppo rurale.

CAPO II - DISCIPLINA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE NON VULNERABILI DA NITRATI

L'articolo 29 "Ambito di applicazione soggettivo delle disposizioni sull'utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili dai nitrati" specifica che le disposizioni di cui al Capo II concernono la disciplina per l'utilizzazione agronomica in zone non vulnerabili da nitrati.

L'articolo 30 "Superfici vietate all'utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili dai nitrati" specifica i casi in cui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di fertilizzanti azotati è vietata, in relazione alla tipologia di superficie, alle colture ed ai corsi d'acqua superficiali.

L'articolo 31 "Limiti all'utilizzazione per superfici in pendenza nelle zone non vulnerabili da nitrati" analogo all'articolo 6, ma riguarda le Zone non vulnerabili ai nitrati.

L'articolo 32 "Criteri di gestione nelle aree di divieto o con limiti di utilizzazione relativamente alle zone non vulnerabili da nitrati" analogo all'articolo 7, ma riguarda le Zone non vulnerabili ai nitrati.

L'articolo 33 "Stoccaggio degli effluenti di allevamento e del digestato" disciplina le modalità di stoccaggio degli effluenti di allevamento e del digestato e definisce la capacità minima che devono avere i contenitori per lo stoccaggio.

Rispetto al regolamento regionale n.1/2016 è stato previsto che la capacità di stoccaggio dei contenitori dei liquami e del digestato non palabile deve essere garantita al netto dello spazio occupato dai sedimenti.

L'articolo 34 "Accumulo temporaneo del letame e altri materiali palabili nelle zone non vulnerabili da nitrati" analogo all'articolo 10, ma riguarda le Zone non vulnerabili ai nitrati.

L'articolo 35 "Divieti di localizzazione di contenitori per lo stoccaggio nelle zone non vulnerabili da nitrati" analogo all'articolo 13, ma riguarda le Zone non vulnerabili ai nitrati.

L'articolo 36 "Trasporto finalizzato all'utilizzazione agronomica relativamente alle zone non vulnerabili da nitrati" analogo all'articolo 14, ma riguarda le Zone non vulnerabili ai nitrati.

L'articolo 37 "Criteri di utilizzazione agronomica e modalità di distribuzione" disciplina i criteri per una efficace e razionale fertilizzazione effettuata con effluenti di allevamento, digestato ed altri fertilizzanti azotati.

Il presente articolo prevede il rispetto dei limiti di Massima Applicazione Standard (MAS), al fine di garantire l'equilibrio tra il fabbisogno delle colture e gli apporti. Esso inoltre definisce le aziende tenute all'elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica annuale (PUA). Rispetto al regolamento regionale n.1/2016 è stata prevista la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica, da parte di tutte le imprese soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) di cui alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006 e degli allevamenti bovini con più di 500 UBA, che non effettuano la cessione totale a terzi.

E' previsto, inoltre, un limite di 340 kg per ettaro e per anno per l'apporto di azoto al campo di origine zootecnica; le imprese che intendono superare questo limite devono tenere un registro di tutte le fertilizzazioni e dimostrare, sulla base di un PUA, il rispetto del fabbisogno di azoto delle colture, come previsto all'art. 14 del d.M. del 25 febbraio 2016.

L'articolo 38 "Periodi di divieto della distribuzione nelle zone non vulnerabili da nitrati" analogo all'articolo 17, ma riguarda le Zone non vulnerabili ai nitrati.

L'articolo 39 "Registro delle fertilizzazioni e cessione dei fertilizzanti nelle zone non vulnerabili da nitrati" analogo all'articolo 20, ma riguarda le Zone non vulnerabili ai nitrati.

L'articolo 40 "Comunicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati" analogo all'articolo 23, ma riguarda le Zone non vulnerabili ai nitrati.

L'articolo 41 "Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e del digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica nelle zone non vulnerabili da nitrati" analogo all'articolo 24, ma riguarda le Zone non vulnerabili ai nitrati.

L'articolo 42 "Contenuti della comunicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati" analogo all'art. 25 ma riguarda le Zone non vulnerabili ai nitrati.

L'articolo 43 "Altre disposizioni" rimanda agli articoli del capo I sulle zone vulnerabili ai nitrati, per quanto riguarda gli allevamenti soggetti ad AIA, la definizione delle linee guida per il controllo delle imprese che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e altri fertilizzanti azotati e l'utilizzazione congiunta di fanghi di depurazione e correttivi da materiali biologici.

TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO-ALIMENTARI

L'articolo 44 "Ambito di applicazione delle norme sull'utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari" definisce le caratteristiche delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari che possono essere destinate all'utilizzazione agronomica.

Vengono anche individuati i requisiti delle acque reflue ritenute non rilevanti dal punto di vista ambientale, in considerazione del basso contenuto di azoto, e dei volumi ridotti. Per questa tipologia di acque reflue sono previste modalità di stoccaggio e di comunicazione semplificate, come stabilito all'art. 15 del d.M del 25 febbraio 2016.

L'articolo 45 "Esclusioni" specifica le tipologie di acque reflue che non sono ritenute idonee all'utilizzazione agronomica, in quanto possono contenere sostanze che mettono a rischio la tutela dei corpi idrici.

L'articolo 46 "*Divieti di utilizzazione*" specifica i casi in cui l'utilizzazione agronomica delle acque reflue è vietata, in relazione alla tipologia di superficie o alla presenza di corsi d'acqua superficiali.

L'articolo 47 "*Limiti all'utilizzazione*" disciplina l'utilizzazione delle acque reflue su terreni in pendenza, esplicitando i casi in cui l'applicazione a fini di utilizzazione agronomica di queste acque è vietata con riferimento alle pendenze, alle colture, alle distanze da centri abitati e strade.

L'articolo 48 "Periodi di divieto della distribuzione delle acque reflue" individua e disciplina i periodi di divieto di utilizzazione, al fine di evitare i rilasci di azoto nelle acque superficiali e sotterranee.

L'articolo 49 "Stoccaggio delle acque reflue" disciplina le modalità di stoccaggio delle acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica e definisce la capacità minima che devono avere i contenitori per lo stoccaggio.

L'articolo 50 "Volumi di distribuzione e computo dell'azoto apportato"

Al fine di massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, questo articolo fornisce i riferimenti in merito ai volumi, ai tempi di esecuzione degli interventi di irrigazione e alle tecniche di distribuzione delle acque reflue.

L'articolo 51 "*Trattamenti fitosanitari consentiti*" stabilisce i trattamenti fitosanitari ammessi, per quanto riguarda l'utilizzo delle acque reflue di cantina destinate a veicolare i prodotti fitosanitari.

L'articolo 52 "Trasporto delle acque reflue finalizzato all'utilizzazione agronomica" contiene norme concernenti il trasporto delle acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica, rinviando all'articolo 14.

L'articolo 53 "Registrazione delle operazioni di fertirrigazione o irrigazione" prevede che le imprese che utilizzano acque reflue sono tenute a registrare le singole distribuzioni ed una serie di altri dati ad esse relativi.

L'articolo 54 "Comunicazione in materia di acque reflue" è dedicato alla comunicazione che il titolare dell'impresa che produce e/o utilizza acque reflue, deve fornire all'ente competente, entro trenta giorni dall'avvio delle attività. Le funzioni amministrative relative alla comunicazione sono esercitate in coerenza con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA).

L'articolo 55 "Contenuti della comunicazione delle imprese che producono acque reflue" specifica le informazioni che devono essere contenute nella comunicazione da parte delle imprese che producono acque reflue, prendendo in considerazione anche il caso di cessione delle acque reflue da parte dell'azienda agricola produttrice.

L'articolo 56 "Aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale" contiene le disposizioni che si applicano alle aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale, in particolare per quanto riguarda le modalità di stoccaggio e la comunicazione all'ente competente.

TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE

L'articolo 57 "Norme finali e transitorie" abroga il regolamento regionale n. 1/2016.

Viene precisato che ai manufatti costruiti o ristrutturati prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni in materia.

Si stabilisce anche che i provvedimenti di comunicazione e ai Piani di Utilizzazione Agronomica attivi al momento di entrata in vigore del presente regolamento restano validi sino alla loro scadenza, fermi restando gli eventuali obblighi di integrazione al fine di adeguamento alle disposizioni del regolamento.

Infine il presente articolo detta le condizioni alle quali possono essere ammesse attività di studio e sperimentazione applicata per lo sviluppo di buone pratiche agricole attinenti i diversi aspetti dell'utilizzazione agronomica, sempre nel rispetto della disciplina del d.M. 25 febbraio 2016 e ambientale di riferimento.

L'articolo 58 "*Entrata in vigore*" prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATI

ALLEGATO I

"Comunicazione per l'utilizzazione agronomica di effluenti d'allevamento e digestato"

ALLEGATO II

"Utilizzazione agronomica: criteri generali"

ALLEGATO III

"Requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento, del digestato e di biomasse vegetali destinate all'utilizzo agronomico"

"Il trattamento aziendale e consortile degli effluenti d'allevamento e modalità di trattamento del digestato"

ALLEGATO IV

"Modulistica"

ALLEGATO V

"Riferimenti di programmazione"